CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 178

presentato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo artigianato e commercio, CHESSA

il 25 giugno 2020

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge si intendono apportare integrazioni all'articolo 17 "Classificazione e denominazione" di cui alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), attraverso l'inserimento di un nuovo comma.

Il comma aggiunto prevede la possibilità, con riferimento alle strutture ricettive alberghiere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in conformità ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, di aggiungere posti letto supplementari con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti.

La scelta di inserire la suddetta disposizione è legata all'esigenza di consentire alla nostra Regione, di competere ad un livello di parità sia nel contesto nazionale, dove questa disposizione in deroga è contenuta in diverse leggi regionali, sia nel contesto internazionale.

Inoltre essa offrirebbe opportunità aggiuntive di soggiorno per particolari esigenze. Si evidenzia infatti che, secondo la normativa attualmente vigente nella nostra Regione, i nuclei familiari con più figli, anche minori, non possono soggiornare nella medesima stanza, ma devono valutare altre opzioni evidentemente costose non solo in termini economici ma anche in termini di impatto nell'organizzazione familiare stessa.

La crisi del mercato globale ha in generale ridisegnato lo scenario stesso del mercato turistico, con evoluzioni dei profili di domanda, atti a ricercare continui e ottimali livelli nel rapporto qualità-prezzo dell'offerta turistica.

Si ritiene che la modificazione proposta con il presente disegno di legge, benché minima nei contenuti, sia idonea a contribuire al conseguimento del suddetto obiettivo, oltre a consentire

un'offerta turistica della nostra Isola conforme al contesto globale e quindi altrettanto competitiva.

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari a carico della finanza regionale in quanto è una norma di tipo ordinamentale.

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari a carico della finanza regionale in quanto è una norma di tipo ordinamentale.

.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 (Classificazione e denominazione)

1. All'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3 bis. È consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in conformità ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Relazione di analisi tecnico normativa (ATN) del 24 giugno 2020

Oggetto	Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia
	di turismo)"
Proponente	Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Parte I - Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 - Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce una modifica espressa all'art. 17 della legge regionale n. 16 del 2017.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 - Ulteriori considerazioni

Nessuna.

Parte II - Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

L'Assessorato proponente non ha segnalato giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla giurisdizione dell'Unione europea.

Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 - Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione adottate nello schema di disegno di legge sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione "testo alternativo".

II Direttore Generale

Silvia Curto



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)"

Testo DDL

Art. 1

Classificazione e denominazione. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017

1. All'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. È consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in conformità ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti.".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

•